



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 29/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2010, n. 1018

D.P.G.R. 412/2008. Integrazioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce:

Con deliberazione n. 715 del 6 maggio 2008 la Giunta Regionale ha approvato l'Atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale;

Con D.P.G.R. n. 412 del 13 maggio 2008 tale Atto è stato fatto proprio dal Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 42, co. 2 lett. h) dello Statuto.

L'art. 5 rubricato "Avvocato Coordinatore" stabilisce lo svolgimento delle funzioni dell'Avvocato Coordinatore nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio al quale è preposto, in attuazione della L.R. 18/2006.

Detta legge, all'art. 4, co. 2, disciplina la durata dell'incarico dell'Avvocato Coordinatore stabilendo che lo stesso "cessa dalla funzione al termine della legislatura regionale ovvero qualora vengano meno le condizioni che hanno condotto al conferimento dell'incarico".

Fermo restando il rispetto del predetto art. 4 L.R. 18/2006, è necessario rendere compatibile il principio dello spoils system cui è ispirata la detta ipotesi di cessazione, con l'imprescindibile necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa legata alla rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia. A tal fine, per soddisfare obiettive esigenze istituzionali ed organizzative, sulla base del principio di continuità sancito tanto dalla disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19 D.lgs. 165/2001 quanto dalla regolamentazione regionale afferente alla durata degli incarichi dirigenziali per le figure dei Direttori di Area (art. 19 DPGR 161/2008), si ritiene opportuno prevedere la proroga nello svolgimento di dette funzioni da parte dell'Avvocato coordinatore cessato ai sensi della L.R. 18/2006 sino alla nomina del nuovo Avvocato Coordinatore e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.

Si ritiene pertanto opportuno integrare il richiamato art. 5 come di seguito:

- aggiungere alla fine del comma 1 aggiungere un comma, così formulato: "1bis. L'Avvocato coordinatore cessato ai sensi dell' art. 4 della L.R. 26 giugno 2006, n. 18 prosegue nell'esercizio delle sue funzioni sino alla nomina del nuovo Avvocato Coordinatore e comunque non oltre i successivi 12 mesi.";

Di conseguenza l'art. 5 risulta così modificato:

“1. L'Avvocato Coordinatore svolge le funzioni di cui all'art. 3, Il comma e di cui all'art. 4 della legge regionale n. 18 del 26 giugno 2006 nel rispetto delle norme, anche regolamentari, dell'ordinamento della professione di avvocato, in particolare in relazione alle funzioni di cui all'art. 4 III comma lett. e).

1bis L'Avvocato coordinatore cessato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26 giugno 2006, n. 18 prosegue nell'esercizio delle sue funzioni sino a nuova nomina e comunque non oltre i successivi 12 mesi.

2. L'Avvocato Coordinatore, negli affari contenziosi a sé assegnati, assume la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente, e secondo i principi di trasparenza e buon andamento, propri della Pubblica Amministrazione.

3. L'Ufficio dell'Avvocato Coordinatore ha sede in Bari. L'Avvocato Coordinatore ha la direzione delle sedi distaccate dell'Avvocatura Regionale.

4. All'Ufficio dell'Avvocato Coordinatore è preposto l'Ufficio di Segreteria, che risponde direttamente all'Avvocato Coordinatore.

5. Nel rispetto delle prescrizioni di legge e contrattuali, l'Avvocato Coordinatore assume tutte le determinazioni necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura Regionale.”

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a), Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, e dell'art. 59, comma 1, Legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.

LA GIUNTA

- Udata la relazione del Presidente della Giunta regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

a) di aggiungere alla fine del comma 1 dell'art. 5 dell'Atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale (D.G.R. n. 715 del 6 maggio 2008) il comma 1bis, così formulato: “L'Avvocato coordinatore cessato ai sensi dell' art. 4 della L.R. 26 giugno 2006, n. 18 prosegue nell'esercizio delle sue funzioni sino a nuova nomina e comunque non oltre i successivi 12 mesi.”;

b) per effetto di quanto sopra l'art. 5 del predetto Atto di organizzazione risulta così riformulato:

“1. L'Avvocato Coordinatore svolge le funzioni di cui all'art. 3, Il comma e di cui all'art. 4 della legge regionale n. 18 del 26 giugno 2006 nel rispetto delle norme, anche regolamentari, dell'ordinamento della professione di avvocato, in particolare in relazione alle funzioni di cui all'art. 4 III comma lett. e).

1bis. L'Avvocato coordinatore cessato ai sensi dell' art. 4 della L.R. 26 giugno 2006, n. 18 prosegue nell'esercizio delle sue funzioni sino a nuova nomina e comunque non oltre i successivi 12 mesi.

2. L'Avvocato Coordinatore, negli affari contenziosi a sé assegnati, assume la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente, e secondo i principi di trasparenza e buon

andamento, propri della Pubblica Amministrazione.

3. L'Ufficio dell'Avvocato Coordinatore ha sede in Bari. L'Avvocato Coordinatore ha la direzione delle sedi distaccate dell'Avvocatura Regionale.

4. All'Ufficio dell'Avvocato Coordinatore è preposto l'Ufficio di Segreteria, che risponde direttamente all'Avvocato Coordinatore.

5. Nel rispetto delle prescrizioni di legge e contrattuali, l'Avvocato Coordinatore assume tutte le determinazioni necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura Regionale.”

c) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;

e) di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di integrare con proprio decreto, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. h) dello Statuto, il D.P.G.R. n. 412 del 13 maggio 2008.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola

Atti di Organi monocratici regionali
